

Consiglio Regionale del Lazio

IX Legislatura

MOZIONE

N. 47


OGGETTO: TUTELA LEGALE DELLE PERSONE OFFESE
NEI REATI DI VIOLENZA SESSUALE,
MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA E ATTI
PERSECUTORI (STALKING)

PRESENTATA DAI CONSIGLIERI: BUCCI - RAUTI



Consiglio Regionale del Lazio

Cons. Claudio Bucci



Al Presidente del Consiglio

MOZIONE

Oggetto: Tutela legale delle persone offese nei reati di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e atti persecutori (stalking)

Il sottoscritto Consigliere Regionale del Lazio

Premesso che:

- i casi di violenza persecutoria e di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale sono un fenomeno preoccupante in continuo aumento, come dimostrato dalle statistiche, sia quelle raccolte nello studio dell'ISTAT del 2007, sia quelle attuali;
- è stato stimato che un milione di bambini in Italia ogni anno assiste a episodi di violenza e maltrattamenti all'interno delle mura domestiche;
- l'ISTAT stima in 6 milioni 743 mila le donne da 16 a 70 anni vittime di atti di violenza fisica o sessuale nel corso della vita e nella quasi totalità dei casi le violenze non sono denunciate;
- sempre l'ISTAT afferma che le violenze domestiche verso le donne sono classificabili come "gravi";
- 2 milioni 77 mila donne hanno subito comportamenti persecutori configurabili come stalking;

- tali forme di violenza sono disciplinate come reati dalla legge. In particolare l'art. 572 del codice penale per ciò che riguarda il delitto di "maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli" mentre con il Decreto legge n. 11 del 23 febbraio 2009, convertito con Legge 23 aprile 2009, n. 38, lo Stato Italiano ha introdotto per legge il reato di atti persecutori "stalking", articolo 612 bis del codice penale, che recita: *"salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni"*.

Considerato che

- per la delicatezza e la specificità della materia si manifesta non solo l'esigenza di una qualificata e specifica assistenza legale della persona offesa di tali tipologie di reato, ma che tale assistenza sia garantita sin dal manifestarsi dei primi atti costitutivi le fattispecie di reato;
- l'emersione delle violenze, nei casi più gravi, ma anche nei singoli episodi poi costituenti l'ipotesi di stalking, violenza sessuale o di maltrattamenti in famiglia, avviene nei pronto soccorso dei singoli ospedali;

Ritenuto che

- per le motivazioni sopra espresse appare evidente l'esigenza di costituire un presidio o garantire comunque la reperibilità presso dette strutture ospedaliere di figure professionali adeguate alla tutela legale delle vittime di violenza;
- al fine di potenziare ed estendere l'attività dei legali già operanti nei pochi centri anti – violenza esistenti, sia opportuno stipulare appositi accordi con le Associazioni Forensi promotori di centri di ascolto per le vittime di violenza

IMPEGNA

La Giunta Regionale e l'Assessore competente in materia di Politiche sociali e famiglia ad attuare tutti gli strumenti utili al fine di prevenire e contrastare tali fenomeni, potenziando la rete esistente sul territorio di tutela delle vittime di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e stalking, attraverso la stipula di accordi tra le strutture sanitarie regionali e le Associazioni Forensi che hanno creato tali strutture.

Cons. Claudio Bucci

